



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcella avv. Cataldo Rizzo.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio, alle ore 19:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 334 adottata in data 15 dicembre 1994, avente ad oggetto "Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente Stanisci Francesco – Resistenza – Mandato difesa Azienda all'Avv. Cataldo Rizzo";
- vista la sentenza n° 9872/94 R.G. emessa dal Pretore adito dott.ssa Anna Maria Marra, con la quale è stato definito il giudizio innanzi accennato;
- vista la nota del 27 aprile 1999, prot. aziendale n° 4660, inviata dall'Avv. Cataldo Rizzo, con allegata la proposta di parcella emessa a fronte delle prestazioni professionali rese nel giudizio de quo che, complessivamente ammonta a £ 3.371.500, oltre a IVA e CAP;
- vista la proposta di deliberazione appositamente predisposta dal Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di autorizzare gli Uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Avv. Cataldo Rizzo per la complessiva somma di £ 3.371.500, oltre a IVA e CAP, per le prestazioni professionali rese nel giudizio AMAT/Stansci, in narrativa specificato;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1999, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv.) Arturo Masi



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

31 MAG. 1999

Resa esecutiva il

IL DIRETTORE
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. T.
(Semerari Raffaele)



Taranto, li 7/giugno/1999

Prot. n° : Dir/ 1076/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Musale 8.6.99

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 31 maggio 1999 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 –
108 – 109 – 110 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

CAV.AVV.CATALDO RIZZO
Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori
Corso Umberto 79-Tel.0994593770-
74100-TARANTO
04-1999

TARANTO 1°

SPETT.AMAT

Trasmetto copia della sentenza emessa dal Pretore del Lavoro nella causa, a suo tempo, promossa dal Sig. Stanisci Francesco, conclusasi favorevolmente per codesta azienda-

Insieme alla stessa, la parcella per l'attività da me svolta, alla cui liquidazione codesta Azienda vorrà provvedere, con cortese sollecitudine-

Distinti saluti

(Avv. Cataldo RIZZO)



A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	4660
del	27 APR. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒
R. di A.	
☒	

NOTA

delle spese, diritti ed onorario per attività professionale svolta per l'AMAT nel giudizio contro Stanisci Francesco dinanzi al Pretore di Taranto-Giudice del lavoro-(valore indeterminabile)

	SPESE	DIRITTI (tar.'91)
Per la disamina		£. 20.000
Per la comparsa di risposta		£. 80.000
Autentica di firma		£. 20.000
Costituzione in giudizio		£. 20.000
Esame documentazione della controparte		£. 20.000
Formazione fascicolo		£. 20.000
Esame decreto		£. 30.000
Posizione archivio		£. 100.000 (tar.'95)
Esame ordinanze		£. 45.000
Deduzioni udienze		£. 60.000
Esame dispositivo sentenza		£. 22.500
Esame testo sentenza		£. 35.000
Partecipazione udienze		£. 160.000
Assistenza parte		£. 45.000
Corrispondenza informativa		£. 80.000
Notificazione		£. 22.500
Intimazione testi		£. 12.500
Esame relazione notifica		£. 22.500
Assistenza prova orale		£. 22.500
Richiesta copie sentenza		£. 25.000
Deposito atti e documenti		£. 22.500
Ritiro fascicolo		£. 22.500
Esame prova testimoniale		£. 22.500
Precisazione conclusioni		£. 22.500
Esame conclusioni avverse		£. 60.000
Redazione nota spese		£. 100.000
Assegnazione causa a sentenza		£. 35.000
Notifica sentenza		£. 25.000
Esame relazione notifica		£. 25.000
Totale		<u>£. 25.000</u> £.1.217.500

ONORARIO

	MINIMO	MASSIMO
Studio controversia	£.165.000	£.650.000
Consultazione col cliente	£. 85.000	£.330.000
Comparsa di risposta	£.130.000	£.520.000
Assistenza udienze trattazione	£. 70.000	£.260.000
Assistenza mezzi di prova	£.130.000	£.520.000
Discussione in pubblica udienza	£.170.000	£.665.000
Totale	<u>£.750.000</u>	<u>£.2.945.000</u>

RIEPILOGO:

Diritti	£.1.217.500
Onorario medio richiesto	£.1.847.500
Maggiorazione 10% ex art.15 T.F.	£. 306.500
Cap 2%	£. 67.400
IVA	£. 687.786
Totale	<u>£.4.126.686</u>

(AVV.CATALDO RIZZO)

NOTA

delle spese, diritti ed onorario per attività professionale svolta per l'AMAT nel giudizio contro Stanisci Francesco dinanzi al Pretore di Taranto-Giudice del lavoro-(valore indeterminabile)

SPESE	DIRITTI (tar.'91)
Per la disamina	£. 20.000
Per la comparsa di risposta	£. 80.000
Autentica di firma	£. 20.000
Costituzione in giudizio	£. 20.000
Esame documentazione della controparte	£. 20.000
Formazione fascicolo	£. 20.000
Esame decreto	£. 30.000
Posizione archivio	£. 100.000 (tar.'95)
Esame ordinanze	£. 45.000
Deduzioni udienze	£. 60.000
Esame dispositivo sentenza	£. 22.500
Esame testo sentenza	£. 35.000
Partecipazione udienze	£. 160.000
Assistenza parte	£. 45.000
Corrispondenza informativa	£. 80.000
Notificazione	£. 22.500
Intimazione testi	£. 12.500
Esame relazione notifica	£. 22.500
Assistenza prova orale	£. 22.500
Richiesta copie sentenza	£. 25.000
Deposito atti e documenti	£. 22.500
Ritiro fascicolo	£. 22.500
Esame prova testimoniale	£. 22.500
Precisazione conclusioni	£. 60.000
Esame conclusioni avverse	£. 100.000
Redazione nota spese	£. 35.000
Assegnazione causa a sentenza	£. 25.000
Notifica sentenza	£. 25.000
Esame relazione notifica	£. 25.000
Totale	£.1.217.500

ONORARIO

	MINIMO	MASSIMO
Studio controversia	£.165.000	£.650.000
Consultazione col cliente	£. 85.000	£.330.000
Comparsa di risposta	£.130.000	£.520.000
Assistenza udienze trattazione	£. 70.000	£.260.000
Assistenza mezzi di prova	£.130.000	£.520.000
Discussione in pubblica udienza	£.170.000	£.665.000
Totale	£.750.000	£.2.945.000

RIEPILOGO:

Diritti	£.1.217.500
Onorario medio richiesto	£.1.847.500
Maggiorazione 10% ex art.15 T.F.	£. 306.500
Cap 2%	£. 67.400
IVA	£. 687.786
Totale	£.4.126.686

(AVV.CATALDO RIZZO)

£3.371.500 oltre
CAP, IVA
89

Avv. C. Rizzo

1997

N. 2542 SENT

N. 9872/94 R.G.

N. 12524 CRON.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Pretore di Taranto, Magistrato del Lavoro, Dott.ssa Anna Maria MARRA, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 9872/94 R.G. avente per oggetto:

“riconoscimento categoria superiore”

TRA

STANISCI Francesco _____, rappresentato e difeso da Avv.

L. Iacobbi

E

A.M.A.T. _____, rappresentato e difeso da Avv.

C. Rizzo

RICORRENTE

CONVENUTO

N. Cron. 10688
CONTROVERSO LAVORO
Ind. trasfer. L. 5.920
Taranto, 1994
UFFICIALE GIUDIZIARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.9.1994 e ritualmente notificato, Stanisci Francesco, dipendente dell'A.M.A.T., Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto, con la qualifica di assistente di IV livello, premetteva che in data 4.2.1994 gli era stato affidato l'incarico di prestare per l'anno 1994 l'assistenza fiscale ai dipendenti dell'azienda, attività riconducibile ad un livello superiore rispetto a quello posseduto, ma che in data 12.7.1994 il datore di lavoro aveva provveduto a trasferirlo ad altro reparto pur continuando a servirsi della sua professionalità; tanto esposto conveniva in giudizio l'A.M.A.T. e chiedeva l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel III livello o, quanto meno, al trattamento retributivo corrispondente alle mansioni svolte.

L'A.M.A.T. si costituiva in giudizio e deduceva la infondatezza in fatto e in diritto della pretesa; in particolare faceva presente che il compito di assistenza fiscale affidato allo Stanisci era riconducibile al livello posseduto e contestava la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 18 R.D. n. 148/1931.

Alvaro



Sentite le parti, espletata la prova testimoniale, acquisita ulteriore documentazione, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare opportuno premettere che la materia oggetto della presente controversia è disciplinata dall'art. 18 R.D. n. 148/1931 All. A, il quale per la sua organicità e specialità prevale sulla norma generale contenuta nell'art. 2103 c.c. (v., tra l'altro, Corte Cost. 257/1984).

Secondo il cit. art. 18, ai fini del conseguimento del superiore inquadramento, sono necessari l'affidamento in forma scritta di funzioni di grado superiore, lo svolgimento delle stesse per sei mesi in un anno, la vacanza del posto da non coprirsi mediante esame.

Nessuno dei requisiti richiesti risulta provato.

Non vi è prova in ordine alla sussistenza degli ultimi due requisiti, espressamente contestati dall'A.M.A.T..

E' da escludersi pure il requisito temporale dello svolgimento per sei mesi delle mansioni che si assumono riconducibili al III livello sulla base di un ordine scritto del Direttore dell'azienda. Lo stesso ricorrente ammette che il provvedimento aziendale di affidamento del compito di elaborazione delle dichiarazioni dei Mod. 730 in favore dei dipendenti optanti per l'assistenza fiscale diretta da parte delle imprese ha riguardato il periodo dal 4.2 al 12.7.1994.

Pertanto, le mansioni in questione rientrano nel livello posseduto dall'istante, ciò che comporta anche il rigetto della domanda al pagamento delle differenze retributive per il periodo di formale affidamento di quelle mansioni. Al riguardo deve rilevarsi che dalla prova testimoniale espletata è emerso che nel periodo su riferito i dipendenti dell'AMAT



Quanto



interessati al servizio di assistenza fiscale fornito dal datore di lavoro, consegnavano i dati necessari alla compilazione del loro Mod. 730 allo Stanisci; questi esaminava la documentazione consegnata e, coadiuvato da Scorrano Paolo, caricava i dati utili su un apposito programma informatico, acquistato allo scopo, il quale elaborava e stampava i prospetti di calcolo dei Mod. 730.

Orbene, a detti compiti si attaglia esattamente la declaratoria del IV livello previsto dalla contrattazione collettiva del settore, a cui appartengono "i lavoratori che svolgono funzioni richiedenti il possesso di adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche necessarie alla soluzione di problemi variabili e complessi, con relativi margini di autonomia, e/o coordinano e controllano l'attività di altri lavoratori". Tra i profili esemplificativi è riportato quello dell'assistente nella cui attività, così come descritta ("lavoratore che agendo su direttive di massima, svolge funzioni di concetto, richiedenti particolari e specifiche conoscenze teorico-pratiche amministrative e/o tecniche"), agevolmente si rinvencono le caratteristiche di quella svolta dal ricorrente.

Mancano del tutto, invece, le caratteristiche delle mansioni proprie del III livello al quale appartengono "i lavoratori che, con autonomia e iniziativa in applicazione di indirizzi stabiliti dall'azienda e/o nell'ambito dell'impianto o della ripartizione di appartenenza, hanno la responsabilità, il controllo ed il coordinamento di una unità organizzativa di base, ovvero svolgono attività complesse richiedenti il possesso di adeguata preparazione professionale". Al riguardo, per un verso è da escludere che l'istante fosse a capo di una autonoma unità organizzativa intesa come "insieme delle attività dei vari addetti all'unità medesima che operano secondo regolamenti o procedure aziendali ... finalizzata alla realizzazione di processi produttivi ..." (cfr. definizione contenuta nell'Accordo Nazionale del 24.4.1987). Per altro verso, il contenuto professionale dell'attività svolta dallo Stanisci,

Quando

consistente nella raccolta dei dati necessari al funzionamento di un programma informatico in grado di elaborare in via automatica i prospetti di calcolo, non appare connotata dalla complessità indispensabile alla classificazione nel V livello, da parametrarsi alla posizione di *line* prevista dalla medesima declaratoria.

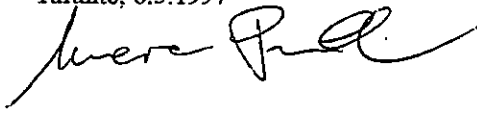
Dalle considerazioni che precedono consegue l'integrale rigetto del ricorso.

La natura della controversia e la differente condizione delle parti costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

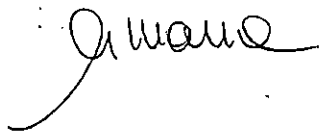
Il Pretore, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda; spese compensate.

Taranto, 8.5.1997



IL PRETORE

(Dott.ssa Anna Maria MARRA)



Depositata in Cancelleria

IL 19 DIC 1998

IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale

Taranto 29 MAR. 1999



IL CANCELLIERE

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 1999, addì 19 del mese di aprile, io sottoscritto Assistente UNEP presso la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, istante l'avv. Cataldo Rizzo, ut supra, ho notificato l'antescritta sentenza al Sig. Stanisci Francesco e, per lui, al suo procuratore in causa, avv. Lorenzo Iacobbi, recandomi nello Studio di questi, in Taranto, via Principe Amedeo 78, ed ivi copia consegnandone a mani dirette dell'avv. Iacobbi.

Recato nelle mani dell'avv. Iacobbi

19/4/1999

LORENZO ZONNO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Fatto da cancelliere